

# APE Volontaria vs Social, requisiti a confronto

*Età anagrafica, contributi, tipologia di attività, importo pensione, pensione di vecchiaia o anticipata: requisiti che coincidono e differenze fra APe sociale e Ape volontaria.*

[Barbara Weisz](#) - 4 luglio 2017 [www.pmi.it](http://www.pmi.it)

Le certezze definitive si avranno solo con i decreti attuativi sull'**APE volontaria**, che sono ancora attesi (entro l'estate, ha recentemente promesso il Governo), ma comunque sia le regole applicative sull'APe sociale hanno già chiarito tutti i dubbi relativi alle differenze di requisiti per l'accesso alle due indennità. Il punto in comune è rappresentato dai **63 anni di età**, che sono sempre necessari sia per il diritto all'Ape sociale sia per quello all'APe volontaria.

Il **requisito contributivo** invece è più alto per l'APe sociale. Per l'anticipo pensionistico di mercato bastano 20 anni di contributi, per quello pagato dallo stato ce ne vogliono 30 (disoccupati, caregiver, lavoratori con disabilità al 74%), oppure 36 (mansioni gravose).

Il tempo che manca all'età per la **pensione di vecchiaia** è un paletto che riguarda solo l'APe volontaria, mentre non è previsto per l'APe social: quindi, per l'accesso all'APe volontaria non possono mancare più di tre anni e sette mesi alla maturazione del requisito per la pensione di vecchiaia. Per l'APe social non è previsto alcun paletto. Sono in realtà allo studio meccanismi per prevedere una flessibilità nell'applicazione del requisito dei 3 anni e 7 mesi per l'APe volontaria, per armonizzare la legge agli scatti sulle **aspettative di vita** (che non possono essere calcolati in anticipo, ma che potrebbero poi allungare la distanza dalla pensione). Per questi dettagli, bisogna attendere il decreto applicativo. Un'altra differenza relativa al rapporto fra APe e maturazione della pensione, è che l'APe volontaria è utilizzabile esclusivamente per raggiungere la pensione di vecchiaia (con scelta non più revocabile), mentre l'APe sociale si interrompe nel caso in cui, prima del raggiungimento della pensione di vecchiaia, il lavoratore maturi il diritto a pensione anticipata.

In entrambi i casi, è previsto che l'**assegno** venga calcolato sulla base della pensione maturata nel momento della richiesta. Ma gli importi sono diversi. Nel caso dell'APe social c'è un tetto a 1500 euro lordi. Nel caso dell'APe volontaria, invece, è previsto che l'assegno maturato sia pari ad almeno 1,4 volte il minimo (700 euro lordi). Quindi, questo ultimo trattamento (l'Ape volontario) non può essere inferiore a 700 euro lordi, mentre l'Ape social non può superare i 1500 euro. Attenzione: è possibile che i decreti attuativi sull'APe volontario permettano di sommare le due indennità, consentendo quindi a chi

avrebbe maturato un assegno più alto di 1500 euro di chiedere la differenza sottoforma di APe volontaria. IN questo caso, la somma sarà poi da restituire con rate ventennali.

Come è noto, la fondamentale differenza fra i due trattamenti è che l'**APe volontario** è un anticipo pensionistico, finanziato dal sistema bancario, che poi viene restituito con al pensione (paando rate per 20anni), mentre l'APe sociale è un'indennità pagata interamente dallo Stato. Altro punto importante da sottolineare: l'APe volontario è compatibile con il proseguimento dell'**attività lavorativa**, mentre per l'accesso all'Ape sociale bisogna interrompere l'attività lavorativa. E' possibile sommare solo redditi da lavoro dipendente fino a 8mila euro annui, o da lavoro autonomo fino a 4mila 800 euro annui.

Infine, l'APe volontario è utilizzabile da tutte le **categorie di lavoratori** con 63 anni, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e sette mesi alla pensione di vecchiaia, e con un assegno pari ad almeno 1,4 volte il minimo, mentre l'APe sociale è riservato a quattro specifiche tipologie di lavoratori, ovvero:

- disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, o procedure di conciliazione ex legge 604/1996 (articolo 7), che abbiano terminato il sussidio spettante da almeno tre mesi;
- caregiver che assistono da almeno sei mesi coniuge, partner in unione civile, o parente di primo grado convivente con handicap grave;
- lavoratore disabile almeno al 74%;
- addetto a mansioni usuranti (fra quelle contenute nell'allegato alla Legge di Bilancio).